In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 40635/2026
Roma, lì, 19/11/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

GABRIELLA CAPPELLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 1138/2026
VINCENZO PEZZELLA		UP - 05/11/2026
FRANCESCO LUIGI BRANDA		R.G.N. 21862/2026
MARINA CIRESE		
MARIA CONCETTA MARZO	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia
nel procedimento a carico di:
[redacted]

avverso la sentenza del 16/01/2026 del Tribunale di Gorizia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Concetta Marzo;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sostituto Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
letta la memoria difensiva dell'Avv. [redacted], nell'interesse dell'imputato, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione del Tribunale di Gorizia
Sezione del Tribunale di Gorizia.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, di cui in epigrafe, il Tribunale di Gorizia, all'esito del giudizio abbreviato condizionato, ha assolto [redacted] dal reato di lesioni personali colpose gravi commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, di cui all'art. 590, commi 1 e 3, in

Firmato Da: GABRIELLA CAPPELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6455eb01ee15013f - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698
Firmato Da: MARIA CONCETTA MARZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 71893c3ba82226de

relazione all'art. 583, comma 1, n. 2 cod. pen., inerente all'infortunio di un lavoratore (molatore) occorso a [redacted] il 14 gennaio 2023, durante il taglio di una trave metallica, che procurava un indebolimento permanente dell'organo prensile (mano), ritenendo l'imputato non punibile per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-*bis* cod. pen.

2. L'infortunio oggetto del giudizio si verificava in occasione del taglio di una trave metallica con il cannello ossiacetilenico, di cui si doveva occupare la persona offesa, unitamente ad un proprio collega, che era collocata sul pavimento, su dei sostegni di legno; in particolare, la persona offesa aveva il compito di segnare i punti di taglio e il collega, con l'ausilio di un cannello ossiacetilenico, doveva effettuare il sezionamento in corrispondenza dei segni. Entrambi i lavoratori indossavano i dispositivi di protezione individuale, ovvero scarpe antinfortunistica, tuta ignifuga, guanti e casco e, inoltre, erano dotati di occhiali di protezione specifici, da indossare prima dell'utilizzo del cannello ossiacetilenico, dotati di lenti particolarmente scure e schermi laterali, per la protezione da schegge e scintille. Accadeva che, mentre il collega si apprestava ad effettuare il sezionamento e avvisava la persona offesa di non avvicinarsi alla trave, quest'ultima, nel corso dell'operazione, si riavvicinava alla trave per posizionare un ulteriore sostegno di ferro e, proprio nel momento in cui collocava la mano sotto l'asse, il collega finiva di tagliare la trave in due parti, con la conseguenza che la parte di trave più lunga si sbilanciava in direzione della persona offesa andando a schiacciare l'estremo del dito indice della sua mano destra contro la piastra metallica che la stessa stava posizionando come ulteriore sostegno. A causa di tale infortunio il lavoratore riportava l'amputazione della falange distale del secondo dito della mano destra, con prognosi di giorni 33, all'esito dei quali veniva giudicato idoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa, dapprima con una limitazione nella movimentazione dei carichi e, poi, senza limitazioni.

3. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Gorizia fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (*ex* art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, lamentandone il difetto e, comunque, la contraddittorietà e manifesta illogicità, con riferimento al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., in relazione al profilo della modalità della condotta. In particolare, lamenta il vizio motivazionale in relazione alla gravità inerente al profilo oggettivo della colpa, poiché, da un lato, evidenzia che la concreta fase

Firmato Da: GABRIELLA CAPPELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6455eb01ee15013f - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698
Firmato Da: MARIA CONCETTA MARZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 71893c3ba82226de

lavorativa nella quale si è verificato l'infortunio non era sporadica o occasionale, ma tipica delle mansioni svolte dall'infortunato e dal collega di lavoro, e, dall'altro, riconosce la particolare tenuità del fatto con riferimento al profilo della modalità della condotta.

3.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, lamentandone il difetto e, comunque, la contraddittorietà e manifesta illogicità, sempre con riferimento al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., in relazione al grado di colpevolezza, poiché dapprima esclude l'abnormità della condotta dell'infortunato e afferma che la condotta negligente del lavoratore ha attivato il rischio che le regole cautelari non attuate dal datore di lavoro mirano a controllare, e successivamente, in relazione alla modalità dell'azione, o meglio dell'omissione del datore di lavoro, per il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, valorizza la condotta negligente del lavoratore per riconoscere un connotato di minore gravità all'omissione contestata al datore di lavoro.

3.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, lamentandone il difetto e, comunque, la contraddittorietà e manifesta illogicità, ancora con riferimento al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., in relazione al profilo del danno, poiché, assume il ricorrente, sottovaluta la gravità dell'infortunio, relegandolo all'indebolimento del secondo dito, anziché all'organo prensorio, ossia all'intera mano, e fonda l'esiguità del danno sostanzialmente sulla circostanza che la persona offesa, un giovane di ventisei anni, non avrebbe perso l'idoneità allo svolgimento della mansione lavorativa di molatore.

4. Il Procuratore generale della Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte chiedendol'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione del Tribunale di Gorizia.

5. La difesa dell'imputato ha depositato memoria difensiva chiedendo il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato poiché la sentenza impugnata non motiva congruamente in ordine ai connotati di marginale disvalore del fatto tali da giustificare l'applicazione della causa di non punibilità in esame, risultando, altresì, intrinsecamente contraddittoria.

2. Deve essere preliminarmente osservato che, secondo l'insegnamento del

Firmato Da: GABRIELLA CAPPELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6455eb01ee15013f - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698
Firmato Da: MARIA CONCETTA MARZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 71893c3ba82226de

Supremo Collegio di questa Corte, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 — 01).

A tal fine, pur non essendo necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ord. N. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 — 01), il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940 — 01).

3. La sentenza impugnata, in relazione al giudizio di tenuità sotto il profilo delle modalità della condotta, non ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi e la motivazione risulta illogica e intrinsecamente contraddittoria, manifestando un'incompatibilità intrinseca tra quanto affermato in relazione alla sussistenza del fatto tipico del reato contestato e quanto affermato in relazione alle modalità della condotta, ritenute idonee a fondare un giudizio di particolare tenuità del fatto.

A parere del Collegio, invero, è manifestamente illogico e contraddittorio l'iter argomentativo che, dopo aver riconosciuto gravi carenze organizzative e formative relative all'organizzazione aziendale imputabili al datore di lavoro, odierno ricorrente, evidenziando che la concreta fase lavorativa nella quale si è verificato l'infortunio (attività di taglio delle travi) non era isolata né occasionale, ma veniva effettuata periodicamente presso il cantiere di cui trattasi, consideri poi la gravità del profilo oggettivo della colpa comunque compatibile con il giudizio di tenuità in quanto limitata e circoscritta ad una singola attività lavorativa, avendo il datore di lavoro adempiuto ai propri doveri valutativi, preventivi e formativi rispetto alle altre attività lavorative oggetto di appalto affermando.

Conseguentemente, il primo motivo di ricorso è fondato.

4. La motivazione della sentenza impugnata risulta manifestamente illogica e intrinsecamente contraddittoria anche in relazione al grado di colpevolezza ritenuto idoneo ad escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto.

Firmato Da: GABRIELLA CAPPELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6455eb01ee15013f - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698
Firmato Da: MARIA CONCETTA MARZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 71893c3ba82226de

A parere del Collegio, invero, è manifestamente illogico e contraddittorio l'iter argomentativo anche laddove, nel delineare l'integrazione del fatto tipico, alla luce delle omissioni del datore di lavoro, esclude l'abnormità della condotta dell'infortunato ed evidenzia che tale condotta ha attivato proprio il rischio che le regole cautelari non attuate dal datore di lavoro mirano a controllare, e successivamente, ai fini della valutazione circa la tenuità del fatto, fonda il giudizio di minore gravità dell'omissione attribuita al datore di lavoro proprio sulla condotta del lavoratore, ritenuta negligente, pur avendo anche riconosciuto che l'infortunato non aveva ricevuto alcuna sufficiente e adeguata formazione in materia di sicurezza e salute e non era a conoscenza di specifiche procedure aziendali da attuare nelle operazioni di taglio di travi metalliche.

Conseguentemente è fondato anche il secondo motivo di ricorso.

5. La motivazione deve altresì ritenersi viziata in relazione alla ritenuta esiguità del danno, posta a fondamento del giudizio di particolare tenuità del fatto.

La sentenza, invero, limita la valutazione in ordine all'entità del danno, in sostanza, soltanto alla circostanza che la persona offesa, al termine della convalescenza, avrebbe conservato l'idoneità allo svolgimento della mansione lavorativa nello svolgimento della quale si era verificato l'infortunio (molatore), senza confrontarsi con l'effettivo danno fisico oggettivamente subito dal lavoratore e con il bene giuridico tutelato dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare, ha omesso di considerare dati rilevanti ai fini della valutazione del danno, quali l'indebolimento di un organo prensile (la mano) e ha trascurato che le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro presidiano l'incolumità della persona fisica lavoratore non solo con riferimento a una determinata tipologia di attività fisica (lavorativa), ma con riguardo a tutto ciò che una persona può fare, sia nel tempo libero, che in relazione ad altre, differenti attività lavorative.

Parimenti fondato è, dunque, il terzo motivo di ricorso.

6. Per quanto esposto, la sentenza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Gorizia in diversa persona fisica. Deve disporsi l'oscuramento dei dati personali della persona offesa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Gorizia in diversa persona fisica. Oscuramento dati personali della persona offesa.

Firmato Da: GABRIELLA CAPPELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6455eb01ee15013f - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698
Firmato Da: MARIA CONCETTA MARZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 71893c3ba82226de

Così è deciso, 05/11/2026

Il Consigliere estensore
MARIA CONCETTA MARZO

Il Presidente
GABRIELLA CAPPELLO

IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Firmato Da: GABRIELLA CAPPELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6455eb01ee15013f - Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6ab286847cf35698
Firmato Da: MARIA CONCETTA MARZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 71893c3ba82226de